

COMUNE DI RIVALBA

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con deliberazione di C.C. n 5 del 18 marzo 2003

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione, nell'ambito del territorio comunale, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III del D.Lgs. 507/93 e s.m.i.

ART. 2 – SOGGETTI PASSIVI

- 1) Salvo i casi di riconosciuta intassabilità ed accordata esclusione di cui ai seguenti articoli, la tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi o detenga locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui possono essere prodotti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.
- 2) Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso, dall'abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto, o dal godimento di fatto.
- 3) Per i locali di abitazione con mobilio, affittati saltuariamente, nel limite di sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.
- 4) Per le abitazioni la tassa è accertata a carico dell'occupante. con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali stessi.
- 5) Per tutti gli altri locali od aree, la tassa è accertata a carico del titolare, o, in caso di locazione dell'attività in essi svolta, del gestore.
- 6) Le società commerciali, gli enti e le associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti
- 7) Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento della tassa è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

ART. 3 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA – LOCALI ED AREE TASSABILI

- 1) A norma dell'art. 62 comma 1 del D.Lgs. 507/93, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.
- 2) Sono quindi considerati tassabili, in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione denoti esclusione dal tributo, i locali e le aree sottoelencate, per i quali nel successivo art.8 del presente Regolamento vengono definite le specifiche categorie di appartenenza ai fini dell'applicazione della tassa:
 - Tutti i vani delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, cantine, solai, scale, ecc) così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (box auto, posti macchine coperti, serre ornamentali)
 - Tutti i locali adibiti ad uffici pubblici e privati, banche, studi professionali, legali, tecnici e simili
 - Tutti i locali utilizzati da enti ed associazioni, sale da gioco e da ballo
 - Tutti i locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti speciali pericolosi e/o non assimilabili.
 - Tutti i vani principali od accessori adibiti all'esercizio di alberghi, ristoranti, trattorie bar, caffè, pasticcerie.
 - Tutti i locali destinati a negozio ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali.
 - Tutti i locali destinati a deposito o magazzino
 - Tutte le aree su cui si svolga una attività privata, idonea alla produzione di rifiuti urbani ed assimilati.
- 3) La tassa è dovuta anche nel caso i locali restino temporaneamente chiusi, purchè, anche solo parzialmente, ammobiliati, arredati od occupati da masserizie od oggetti di qualsiasi genere o natura.

ART.4 – ESCLUSIONI

- 1) Non sono soggetti alla tassa, ai sensi dell'art.62 comma 2 del D.Lgs. 507/93 e s.m.i., i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:
 - I locali destinati a centrali termiche ed altri impianti tecnologici
 - i solai, i sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a m. 1,50.
 - I locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili
 - Le celle frigorifere e i locali di essiccazione
 - Le palestre per quella parte di esse destinata esclusivamente ad attività sportiva.
- 2) Non sono inoltre soggetti alla tassa, ai sensi del medesimo comma dell'art. 62, i locali che risultino in oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Sono da ritenersi in tali condizioni:
 - Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, o quella parte di esse, prive di mobili e suppellettili, non allacciate ai servizi pubblici di rete; tale condizione deve perdurare per almeno un anno di tassazione.
 - Le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate concessioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente ai locali interessati dai lavori e per il periodo di esecuzione degli stessi
- 3) Le circostanze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
- 4) A norma del 3° comma del citato art. 62 del D.Lgs. 507/93 e s.m.i., i locali e le aree ove si producono rifiuti pericolosi o non assimilati sono escluse dall'applicazione del tributo; si intende per luogo di produzione esclusivamente la superficie di fabbricazione degli stessi (sale macchine, laboratori, ecc..)

Per ottenere l'esclusione di tali superfici, le attività interessate sono tenute ad individuarle esattamente nella denuncia originaria o di variazione, indicando la tipologia dei rifiuti prodotti, e a fornire la documentazione comprovante l'effettivo smaltimento presso soggetti autorizzati.

In mancanza di tale documentazione, l'ufficio è legittimato a tassare l'intera superficie, salvo poi procedere a sgravio o rimborso qualora l'utente la produca successivamente.

Si precisa che sono esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art. 43, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 22/97.

Qualora sussistano problemi per la determinazione della superficie escludibile a causa dell'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie tassabile è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito elencate:

- Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici ed odontotecnici, laboratori di analisi: 65%
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%
- officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%
- elettrauto: 65%
- caseifici e cantine vinicole: 30%
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%
- officine di carpenteria metallica: 50%
- tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni e vetrerie: 65%
- laboratori fotografici ed eliografie: 75%
- allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine: 75%

Per eventuali attività non considerate precedentemente si fa riferimento a criteri di analogia.

La riduzione di superficie è riconosciuta a richiesta del soggetto obbligato al pagamento della tassa, con effetto dal bimestre solare successivo, purchè sia provato il conferimento separato dei rifiuti a soggetti autorizzati.

- Ai fini dell'applicazione della tassa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile:

- Le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi
 - Le aree adibite all'accesso e all'uscita di veicoli dall'area di servizio
 - Le aree adibite al rifornimento di carburante dei veicoli
- 5) Sono inoltre escluse dalla tassa stalle, fienili, tettoie, concimaie e tutti i locali ad uso esclusivamente agricolo.

ART. 5 – ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

- 1) Non sono soggetti alla tassa, a norma dell'art. 67 comma 1 del D.Lgs. 507/93:
- i locali e le aree utilizzati dal Comune per l'esercizio di funzioni, attività e servizi istituzionali, ovvero destinati ad attività gestite direttamente dal comune o tramite enti e associazioni.
 - gli edifici della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, adibiti a culto pubblico, esclusi gli eventuali annessi locali adibiti ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto.
 - Le aree coperte e scoperte destinate alla realizzazione temporanea di feste, sagre ed attività organizzate da associazioni di volontariato, partiti politici ed associazioni iscritte nell'apposito albo comunale.
- 2) A norma del medesimo comma dell'art.67 è prevista una riduzione del 20% per gli utenti che forniscano adeguata dimostrazione del compostaggio di rifiuti organici.
- 3) Il costo del servizio relativo ai locali ed alle aree esentate dalla tassa e delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 è computato ed esposto fra le spese di bilancio in modo distinto dal costo relativo ai locali ed alle aree imponibili e non può essere assunto per la determinazione della tariffa del tributo né finanziato con il suo gettito.
- 4) A norma dell'art. 67 comma 2 del D.Lgs. 507/93 è prevista una agevolazione sotto forma di riduzione del 20% della tassa a favore delle attività economiche per le quali l'utente fornisca adeguata documentazione che dimostri:
- di aver sostenuto delle spese per lo smaltimento in proprio di rifiuti assimilati
 - e/o
 - di aver sostenuto delle spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

ART. 6 – TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

- 1) A norma dell'art.66 comma 3 lettera a) del D.Lgs 507/93, si applica una percentuale di riduzione della tariffa unitaria del 30% nel caso di abitazioni con unico occupante di oltre sessantenni.
- 2) A norma dell'art. 67 comma 1 del D.Lgs 507/1993, è prevista una riduzione del 10% per gli utenti che dimostrano di utilizzare le abitazioni solo per alcuni periodo dell'anno.
- 3) Per ottenere tali riduzioni, i contribuenti interessati devono presentare denuncia sull'apposito modello messo a disposizione dal Comune e la riduzione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione.
- 4) Le riduzioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di alcuna domanda, fino a che persistano le condizioni richieste.
- 5) Ove vengano meno le condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta, il contribuente è obbligato a presentare, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, apposita denuncia di variazione. Tale variazione decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per la riduzione.
- 6) Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per la riduzione.
- 7) In caso di accertamento d'ufficio per omissione della denuncia di cessazione della condizione per la riduzione, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 507/93.

ART.7 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA

- 1) La tassa viene corrisposta in base a tariffe per metro quadrato, differenziate per destinazione d'uso dei locali ed aree in base alla classificazione contenuta nel successivo articolo 8.
- 2) La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, ovvero sul perimetro esterno dell'area scoperta, con la sola esclusione dei manufatti oggetto di autonoma imposizione.
- 3) Nel calcolare il totale della superficie tassabile per ogni singola categoria, le frazioni di metro quadrato fino a mq 0,50 non sono considerate e quelle superiori a mq. 0,50 sono arrotondate ad un metro quadrato.

ART. 8 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

- 1) Le unità immobiliari, i locali e le aree soggette alla tassa sono suddivise in categorie omogenee, in base alla destinazione d'uso, intesa, quest'ultima, quale elemento caratterizzante la loro attitudine ad una maggiore o minore produzione di rifiuti, secondo le indicazioni di massima contenute nell'art.68 del D.Lgs. 507/93:

CAT.1	Abitazioni, (camere, sale, cucine, cucinini, bagni, ingressi, corridoi, anticamere, ripostigli, sottotetti, cantine, locali di sgombero) garage, magazzini
CAT.2	Uffici pubblici e privati, locali e aree ad uso ufficio, studi professionali commerciali, banche e simili
CAT.3	Attività Commerciali
CAT.4	Stabilimenti, circoli privati, scuole
CAT.5	Convitti, case di cura

ART.9 – GETTITO DEL TRIBUTO

- 1) Il gettito complessivo annuo del tributo non può superare il costo di esercizio del servizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.

ART.10 – DECORRENZA DELLA TASSA

- 1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

ART.11 – DENUNCE ORIGINARIE O DI VARIAZIONE

Modalità di presentazione

- 1) Le ditte, gli enti, le persone fisiche e giuridiche e tutti coloro che a norma del presente regolamento sono soggetti alla tassa, all'atto dell'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali o delle aree, dovranno farne denuncia all'Ufficio Tributi.
- 2) A tale effetto non sono ritenute valide le denunce anagrafiche presentate ai sensi dell'Art. 2 della Legge 1228/54. Parimenti non possono essere ritenute valide le denunce presentate ad uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.
- 3) Tuttavia, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e le aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto. Quanto sopra non esime l'utente dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1°, in caso di omesso invito da parte del Comune
- 4) L'obbligo di denuncia riguarda anche i contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esclusione dalla tassa.

- 5) Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere fatte su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi. Il Comune ha facoltà di richiederne il pagamento in misura pari al loro costo.
- 6) La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- 7) L'Ufficio Tributi deve rilasciare apposita ricevuta della denuncia. Nel caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale.

Contenuto

- 1) A norma dell'art.70 comma 1 del D.Lgs. 507/93, i soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo presentano entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune ai fini dell'applicazione della tassa.
- 2) L'obbligazione, a norma del 2° comma dell'art.64 del D.Lgs. 507/93, decorre dal primo gennaio del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
- 3) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente, a norma del 3° comma del richiamato art 64, è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare in denuncia.
- 4) La denuncia di cui al presente articolo deve contenere:
 - le generalità del contribuente
 - il codice fiscale
 - il titolo qualificativo dell'occupazione
 - la data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree o, in caso di denuncia di variazione, la data di decorrenza di tale variazione
 - l'ubicazione del fabbricato
 - il numero dei locali e delle aree tassabili, la loro ripartizione interna, la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile
 - le circostanze di non assoggettabilità alla tassa che determinano il diritto all'esenzione dei locali, dei quali dovrà essere allegata la planimetria, per i motivi indicati all'art.5 del presente Regolamento
 - le generalità e il domicilio fiscale del proprietario del fabbricato
 - la data di presentazione della denuncia
 - la firma

Oltre a queste indicazioni, nella denuncia presentata da società o enti, devono inoltre risultare:

- la denominazione o ragione sociale
- la sede o il domicilio fiscale
- lo scopo o l'attività esercitata
- le generalità per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza, la quale dovrà sottoscrivere la denuncia

ART. 12 – CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE E RELATIVA DENUNCIA

- 1) La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali od aree, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione, debitamente accertata.
- 2) Tale denuncia deve essere redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e l'ufficio Tributi rilascia apposita ricevuta dell'avvenuta presentazione.
- 3) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART.13 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- 1) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.
Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
- 2) La misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 20%).
- 3) L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da eseguire contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, mediante il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.Lgs. 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
- 4) In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, agli interessi ed accessori.

ART. 14 – NORME DI RINVIO

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione le norme contenute nel Capo III D.Lgs. 507/93 e s.m.i. nonché le altre norme legislative vigenti in materia.

ART.15 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2004. Sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.